

**CONFERIMENTO D'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX
ART. 6 D.LGS. 231/2001**

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di gennaio

TRA

BIOLIFE SRL a socio unico, rappresentata da Ettore Caroselli in qualità di Amministratore Unico, con sede in Viale G. Mancini, 128 — 87100 Cosenza, P. IVA 02916190784, nel prosieguo semplicemente denominata "BIOLIFE"

E

Dott. Luigi Celestino, CF CLSLGU76R21D086E, PI 03423250780 con studio in via S. Allende, 53/g – 87036 Rende (CS), nel proseguo "l'incaricato"

PREMESSO CHE

BIOLIFE SRL ha adottato sin dal 18 dicembre 2009 un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 poi aggiornato il 23 dicembre 2013;

che l'Amministratore Unico ha richiesto diversi preventivi per l'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico, di durata triennale, di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, applicando il criterio del massimo ribasso;

Con offerta di data 07.01.2019 il Dott. Luigi Celestino, risultato in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di selezione pubblica, ha presentato il maggior ribasso;

Con decisione dell'Amministratore Unico l'incarico, di durata triennale, di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 è stato affidato Dott. Luigi Celestino, per un importo complessivo di Euro 7.400,00/annui

AI SENSI dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Articolo 1 — Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.

Articolo 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

BIOLIFE SRL conferisce all'Incaricato l'incarico, di durata triennale, di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/2001.

L'incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale, è finalizzato ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato da BIOLIFE SRL a socio unico con Delibera del 18 dicembre 2009 e sulle attività sensibili secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Obblighi, compiti e poteri dell'OdV sono stabiliti dallo Statuto dell'OdV e dal Regolamento dell'OdV, allegati al presente contratto e di cui ne formano parte integrante. L'OdV dovrà prevedere visite presso BIOLIFE srl con cadenza almeno bimestrale, provvedendo alla redazione delle relazioni di verbali e relativa relazione annuale-

Ai sensi del Capo IV articolo 3 dello Statuto dell'OdV dello Statuto dell'OdV, l'Incaricato potrà usufruire di un fondo annuale che per l'anno 2017 è fissato nel massimo Euro 3.000, impiegabile esclusivamente per sostenere le spese che potrebbero derivare dall'esercizio delle sue funzioni (es. analisi, ulteriori approfondimenti su un tema specifico, ...).

Articolo 3 — Durata dell'incarico

L'incarico ha durata triennale.

L'incarico è eventualmente prorogabile di max. 45 giorni nelle more dell'espletamento di una nuova selezione, durante i quali l'Incaricato sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per BIOLIFE.

L'efficacia del contratto decorre dalla data di stipula. Alla scadenza, il contratto cesserà di produrre automaticamente ogni effetto.

Articolo 4 - Compensi

L'ammontare delle competenze da corrispondere all'Incaricato è pari ad un importo contrattuale complessivo di Euro 22.400,00 (importo annuo di Euro 7.200,00) onnicomprensivi.

Nell'ammontare dell'incarico sono comprese tutte le spese ed indennità di trasferta necessarie per la realizzazione del servizio.

Articolo 5 — Revisione annua del compenso

Ogni anno la tariffa relativa al servizio in oggetto verrà aggiornata in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. L'incaricato si impegna ad inviare a BIOLIFE per accettazione la nuova tariffa.

Articolo 6 - Modalità di Pagamento

BIOLIFE srl provvederà ai pagamenti dei corrispettivi convenuti per i servizi svolti dietro presentazione di regolari fatture semestrali indirizzate a BIOLIFE SRL a socio unico, viale G. Mancini n. 128, 87100

Cosenza. Il pagamento dei compensi verrà corrisposto a 30 gg data fattura fine mese senza oneri aggiuntivi mediante bonifico bancario.

Articolo 7 — Obblighi del fornitore — Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Incaricato dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

L'Incaricato dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 — Clausola risolutiva espressa per violazione del D. Lgs. 231/2011

L'Incaricato con la sottoscrizione del presente incarico dichiara di:

- a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati, da parte dell'Incaricato costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a BIOLIFE la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Articolo 9 — Incompatibilità

L'Incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme di deontologia professionale.

Articolo 10 — Controversie

In caso di controversie, se non sarà possibile risolverle in spirito di amichevole collaborazione, sarà competente il Tribunale di Gorizia, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Articolo 11 - Rinvio e Trattamento dei dati personali

Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile, ed alla normativa di settore.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto.

Art. 12 — Comunicazioni relative all'incarico

Qualsiasi comunicazione relativa all'incarico sarà effettuata per iscritto e, consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero inviata a mezzo fax, al seguente indirizzo:

BIOLIFE SRL a socio unico — viale G. Mancini, 128 – 87100 Cosenza;

ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: centrobiolife@pec.it

Art. 13 — Registrazione del contratto

Il contratto è redatto in forma di scrittura privata e sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.

Cosenza, 10 gennaio 2022

L'Amministratore

Ettore Caroselli

BIOLIFE S.R.L.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Viale G. Mancini, 128
87100 COSENZA (CS)
P.IVA/C.F.: 02811420784



L'Incaricato

Luigi Celestino

LUIGI CELESTINO
DOITTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

